



faxmessage

Data / date: 07/05/2015

Ora / time: 4:33

Da / from:

A / to: Ing. Giovanni TorrieroDa / from: Ufficio Lavori PubbliciOggetto / subject: Invio nota

Pagine inclusa la presente / pages including cover sheet: ⁴

**UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
PROTOCOLLO E LOGISTICA**

- AMMINISTRATORE UNICO
- ANTICORRUZIONE E TRASP.
- AUDIT INTERNO
- COMUNICAZIONE
- AREA AFF. LEGALI E AVV.
- AREA AMMINISTRATIVA
- FATTURAZIONE CANONI
- AREA AFFARI GENERALI
- ACQUISTI
- PROTOCOLLO E LOGISTICA
- AREA PERSONALE E ORG.
- AREA TECNICA
- AREA VIGILANZA E PROGET.
- ATTIVITA' ESPROPRIATIVE
- AREA RILASCIO CONCESSIONI
- PUBBLICITA'
- ACCESSI
- ATTRAVERSAMENTI
- TRASPORTI ECCEZIONALI
- AREA CONTR. SERV. PROG. SPEC.
- GARE E CONTRATTI
- CEREMSS

ASTRAL SpA

Tit
Ci

N. 0009678 08/05/2015 UOR Area Co



Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene cortesemente comunicazione. Grazie.

Roma, 7 maggio 2015

Spett.le
ASTRAL SpA
Azienda Stradale Lazio SpA
Via del Pescaccio, 96/98
00166 - Roma

Alla c.a. Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Giovanni Torriero -

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento di lavori di collegamento stradale esterno dell'abitato di Tivoli – Variante al Ponte degli Arci - Euro 7.688.211,44=.

Con riferimento alla procedura in oggetto, l'ACER – Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia – desidera evidenziare quanto segue.

A seguito di segnalazioni pervenute da alcune imprese nostre associate, abbiamo provveduto ad una disamina della documentazione di gara di cui all'oggetto, nonché dei relativi quesiti da voi pubblicati, riscontrando in essi un profilo di perplessità che, quindi, provvediamo ad evidenziare.

Nello specifico, ci si riferisce alla previsione di subappalto delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatorie di cui si compone l'intervento (OG8 e OS11), rispetto alle quali si ammette una facoltà di subappaltabilità integrale a condizione che l'offerente risulti comunque specificatamente qualificato per le stesse.

Proprio questa ultima previsione desta seri dubbi quanto al profilo di legittimità, non trovando riscontro in alcuna previsione normativa che la supporti e rappresentando, piuttosto, un fattore tale da determinare una seria compressione del principio di favor participationis.

Come noto, il parere n.3909 della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, adottato nell'adunanza del 16 aprile 2013 e pubblicato con il D.P.R. 30 ottobre 2014, ha disposto, tra l'altro, l'annullamento di alcune norme sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, ivi compresa quella che prevedeva l'obbligo di qualificazione per le imprese che eseguono lavori riconducibili alle categorie specialistiche.

Ad avviso della predetta Commissione del Consiglio di Stato, l'annullamento di tale norme si è reso necessario poiché le stesse imporrebbero il ricorso pressoché generalizzato alle competenze dell'impresa specialistica, sacrificando gli interessi delle imprese generali, senza realizzare un adeguato punto di equilibrio tra le due opposte esigenze e quindi di consentire, da un lato, all'impresa generalista di potere svolgere direttamente una serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per completare l'intervento oggetto principale della sua qualificazione (come previsto al comma 1 dell'art. 109 del d.P.R.n.207/2010) e rendere necessario, dall'altro lato, il ricorso a qualificazioni specialistiche in presenza di interventi che, per rilevante complessità tecnica o per notevole contenuto tecnologico,

ANCE ROMA

Associazione Concessionari Edili
di Roma e Province

richiedono competenze particolari. Queste le motivazioni che hanno indotto la predetta Commissione ad annullare gli articoli 109, comma 2 (in relazione all'Allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie») e 107, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Al tempo stesso, il Consiglio di Stato, nel menzionato parere, ha ritenuto che l'elenco delle categorie super specialistiche di cui all'art. 107, comma 2 del Regolamento fosse eccessivamente ampio, al punto da comprendere anche categorie di lavori privi dall'elevato contenuto tecnologico, che l'art. 37 comma 11 del Codice considera quale presupposto affinché una determinata categoria specialistica possa essere inserita in quell'elenco.

Disponendo l'annullamento delle anzidette norme, la Commissione del Consiglio di Stato ha, di fatto, stravolto il sistema di qualificazione dei lavori pubblici, privandolo di effettiva valenza.

Il Governo è subito corso ai ripari e, dopo varie peripezie parlamentari (decreto legge n. 126/2013, poi decaduto per non essere stato convertito; decreto legge n. 151/2013, anch'esso decaduto perché non convertito in legge), è stato varato il decreto legge n. 47/2014, convertito con la legge n. 80/2014. La predetta legge di conversione ha sostituito la norma dell'art. 12 del decreto legge n. 47/2014, stabilendo, con una norma "ponte" che (in attesa del varo delle nuove disposizioni del D.P.R. n. 207/2010, annullate dal Consiglio di Stato) oggi costituisce il riferimento normativo in tema di qualificazione degli affidatari di contratti pubblici di lavori.

Vediamo, qui di seguito, le principali novità introdotte sull'argomento di interesse dalla legge n. 80/2014. In questa sede, tralasciamo ogni considerazione sul contenuto delle varie norme "tampone" contenute nei diversi decreti legge non convertiti, per soffermarci sulla disciplina che oggi costituisce il principale riferimento normativo sulla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Trattasi, come detto, della legge 23 maggio 2014, n. 80, il cui articolo 12, recante "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici", ai primi otto commi prevede quanto segue.

Al primo comma ha disposto una riduzione delle categorie super specialistiche, passate dalle 24 del D.P.R. n. 207/2010 a 13. Tali categorie sono state individuate secondo i seguenti criteri:

1. categorie riconducibili al comparto beni culturali: OS 2-A, OS 2-B, OS 25;
2. categorie riconducibili alla sicurezza strutturale e infrastrutturale: OS 11, OS 12-A; OS 13; OS 18-A, OS 18-B; OS 21;
3. categorie riconducibili alla sicurezza impiantistica (OG 11, OS 4, OS 30);
4. categorie riconducibili al ciclo dei rifiuti (OS 14). Nella versione dell'art. 12 del decreto legge n. 47/2014, in tale elenco erano comprese anche le categorie OS32 e OS 28, poi depennate in sede di conversione del decreto legge in questione.

La norma in commento precisa, inoltre, che resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice di cui al decreto legislativo n. 163/2006, il limite di subappalto del 30% (di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010) per le summenzionate categorie di importo singolarmente superiore al 15%.

Sempre a proposito del possesso della qualificazione nelle categorie super specialistiche ai fini della partecipazione alle gare, la norma precisa che continua a trovare applicazione l'articolo 92, comma 7, del regolamento D.P.R. n. 207/2010. Tale disposizione prevede espressamente che, in relazione alla previsione di cui all'art. 37 comma 11 D.lgs 163/2006, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente,

singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente.

Passando al secondo comma della norma in commento, questo dispone che l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b) dello stesso comma, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.


La menzionata lettera "b)" del comma in esame precisa che non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del n. 207/2010, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

A tali conclusioni era giunta, tra l'altro, la stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in passato con la determinazione n. 4/2012 e i pareri n. 187/2012 e 11/2014. In quest'ultimo si sottolineava che la mancanza della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria doveva essere compensata da un corrispondente incremento della qualificazione nella categoria prevalente, al fine di tutelare la stazione appaltante sulla sussistenza della complessiva capacità economica e finanziaria dell'appaltatore.

Alla luce di quanto rilevato, si chiede, pertanto, alla stazione appaltante - in via di autotutela - di rettificare la documentazione di cui in argomento nel senso sopra esposto, consentendo, quindi, agli operatori economici interessati alla partecipazione di procedere al subappalto della categorie scorporabili di cui si compone l'intervento, pur in assenza delle relative specifiche qualificazioni, allorquando la classifica SOA posseduta per la prevalente lo consenta.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alfredo Pecorella)



HP LaserJet M1536dnf MFP

Conferma fax

Ufficio Gare
00651687672
7-Mag-2015 15:37

| Proc. Data | Ora | Tipo | Identificazione | Durata | Pagine | Risultato | |
|------------|-----------|----------|-----------------|------------|--------|-----------|----|
| 80 | 7/ 5/2015 | 15:35:07 | Ricezione | 0644075611 | 2:20 | 4 | OK |

07/05/2015 16:38 8644075611

ACER

PAG 01



faxmessage

Data / date: 07/05/2015

Ora / time: 4:33

Da / from:

A / to: Jpo. Giovanni Tortiero
Da / from: Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto / subject: Invio nota

Pagine inclusa la presente / pages including cover sheet: 4

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora Le fosse pervenuto per errore, Le invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene contestualmente comunicazione. Grazie.

00161 Roma - Via di Villa Palafid, 11 - Tel: +39 06 44075231 - Fax: +39 06 44075611 - segreteria@acer.it
Aderente a: Ance - Associazione Nazionale Costruttori Edili, Ance Lazio - Urcel